



RIFORMA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

DDL A CONFRONTO

<p style="text-align: center;">DDL n. 417 Firmatari: Licia Ronzulli e altri (FI)</p>	<p style="text-align: center;">DDL n. 203 Firmatari: Silvestroni e altri (FdI)</p>	<p style="text-align: center;">DDL n. 367 Firmatari: Romeo e altri (L)</p>	<p style="text-align: center;">DDL n. 57 Firmatari: Astorre e altri (PD)</p>	<p style="text-align: center;">DDL n. 459 Firmatari: Parrini (PD)</p>	<p style="text-align: center;">DDL n. 556 Firmatari: Maiorino (M5S)</p>	<p style="text-align: center;">DDL n. 490 Firmatari: Gelmini (Az-IV-RE)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)</i></p> <p>1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati. 2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)</i></p> <p>1. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)</i></p> <p>1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Assessori metropolitani)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 40 e 41 sono sostituiti dai seguenti: «40. Il sindaco metropolitano può nominare fino a quattro assessori, uno dei quali con il titolo di vicesindaco, stabilendo le funzioni loro delegate. Il</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana»;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Sono organi della città metropolitana: a) il sindaco</p>



	<p>testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>agosto 2000, n. 267. 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.</p>	<p>agosto 2000, n. 267. 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.</p>	<p>vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui quest'ultimo sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione della titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. La nomina degli assessori è sottoposta all'approvazione del consiglio; la mancata approvazione della nomina comporta la decadenza. In caso di revoca di uno o</p>	<p>b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»; c) il comma 19 è sostituito dal seguente: « 19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano,</p>	<p>metropolitano; b) la giunta metropolitana; c) il consiglio metropolitano; d) la conferenza metropolitana»; b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma</p>
--	--	---	---	--	---	--

				<p>più assessori, il sindaco metropolitano ne dà immediata comunicazione al consiglio. La carica di assessore è incompatibile con quella di parlamentare, di consigliere o assessore regionale, di sindaco, di consigliere provinciale, di consigliere o assessore comunale.</p> <p>41. Ai vicesindaci metropolitani è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano. Agli assessori</p>	<p>sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;</p> <p>d) il comma 21 è sostituito dal seguente: «21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano»;</p> <p>e) il comma 22 è abrogato;</p> <p>f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai</p>	<p>9. Il voto dei sindaci nella conferenza metropolitana può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni della conferenza metropolitana, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole»;</p> <p>c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-<i>bis</i>. La giunta metropolitana è composta dal sindaco</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>metropolitani è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano».</p>	<p>seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59»;</p> <p>g) dopo il comma 39 è inserito il seguente: «39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei</p>	<p>metropolitano, che le presiede, e da assessori nominati dal sindaco metropolitano nel numero, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna,</p>
--	--	--	--	--	--	--



					<p>assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone</p>	<p>garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>motivata comunicazione al consiglio»;</p> <p>h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»;</p> <p>i) al comma 44:</p> <p>1) alla lettera a), la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;</p> <p>2) alla lettera f), dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;</p> <p>3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa</p>	<p>comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.</p> <p>8-ter. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.</p> <p>8-quater. La giunta metropolitana collabora con il</p>
--	--	--	--	--	--	---



					<p>del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;</p> <p>f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;</p> <p>f-quater) funzione di stazione unica appaltante;</p> <p>f-quinquies) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;</p> <p>f-sexies) gestione dei concorsi e</p>	<p>sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana»;</p> <p>d) il comma 35 è sostituito dal seguente: «35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai</p>
--	--	--	--	--	---	---

					<p>formazione al personale per le amministrazioni locali».</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p>sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;</p> <p>e) il comma 41 è abrogato;</p> <p>f) al comma 50, le parole: «in materia di comuni» sono</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>sostituite dalle seguenti: «in materia di province»;</p> <p>g) il comma 51 è sostituito dal seguente: «51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia»;</p> <p>h) il comma 54 è sostituito dal seguente: «54. Sono organi delle province: a) il presidente della provincia; b) la giunta provinciale; c) il consiglio provinciale; d) l'assemblea dei sindaci»;</p> <p>i) dopo il comma 54 sono inseriti i seguenti: «54-<i>bis</i>. La giunta</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede e da assessori, tra i quali il vicepresidente, nominati dal presidente nel numero, stabilito dallo statuto, non superiore a tre per le province con popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a due per le province con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>uomo e donna. In caso di revoca, dimissioni, impedimento o decadenza di un assessore, il presidente della provincia può nominare in sua sostituzione un altro assessore. 54-ter. Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti. 54-quater. La giunta</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci»;</p> <p>l) al comma 55: 1) al primo periodo, le parole: «Il presidente della provincia rappresenta l'ente» sono</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>sostituite dalle seguenti: «Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia, rappresenta la provincia»;</p> <p>2) il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente »;</p> <p>m) il comma 56 è sostituito dal seguente: «56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole»;</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>n) al comma 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;</p> <p>o) al comma 60, le parole: «, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» sono soppresse;</p> <p>p) al comma 68, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;</p> <p>q) il comma 69 è sostituito dal seguente: «69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale»;</p> <p>r) dopo il comma 69 è inserito il seguente: «69-<i>bis</i>. Le elezioni del presidente della provincia e del</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia»;</p> <p>s) il comma 70 è sostituito dal seguente: «70. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo»;</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>t) il comma 76 è sostituito dal seguinte: «76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista»;</p> <p>u) il comma 77 è sostituito dal seguente: «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età»;</p> <p>v) al comma 78, primo periodo, la parola: «ponderata» è sostituita dalle seguenti: «, fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo»;</p> <p>z) al comma 85: 1) all'alinea, le parole: «quali enti con</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>funzioni di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «oltre alle funzioni di cui alla lettera f) del comma 44»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica ed alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale»; 3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) previa intesa con i comuni</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive»;</p> <p>aa) i commi 58, 66, 71, 72, 89, 99 e 100 sono abrogati.</p>
<p>Art. 2. <i>(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)</i></p> <p>1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui</p>	<p>Art. 2. <i>(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.</p>	<p>Art. 2. <i>(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)</i></p> <p>1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto</p>	<p>Art. 2. <i>(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)</i></p> <p>1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale diretto</p>	<p>Art. 2. <i>(Assessori provinciali)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Art. 2. <i>(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Art. 2. <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. Il sindaco metropolitano e il presidente della provincia, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche allo statuto in</p>



<p>all'articolo 1 della presente legge.</p>	<p>2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.</p>	<p>con il medesimo sistema elettorale previsto per le province ai sensi degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e i commi da 25 a 39 sono abrogati.</p>	<p>a) il comma 66 è sostituito dal seguente: «66. Il presidente della provincia può nominare fino a quattro assessori, uno dei quali con il titolo di vicepresidente, stabilendo le funzioni loro delegate. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. La nomina degli assessori è sottoposta all'approvazione del consiglio; la mancata approvazione della nomina comporta la decadenza. In caso di revoca di uno o</p>	<p>a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) la giunta provinciale»; b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»; c) dopo il comma 65 è inserito il seguente: «65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni</p>	<p>attuazione, rispettivamente, del comma 8-bis e del comma 54-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come introdotti dall'articolo 1 della presente legge, possono nominare gli assessori in conformità alle citate disposizioni. 2. La scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive</p>
---	--	--	--	---	--	---



				<p>più assessori, il presidente ne dà immediata comunicazione al consiglio. La carica di assessore è incompatibile con quella di parlamentare, di consigliere o assessore regionale, di sindaco, di consigliere provinciale, di consigliere o assessore comunale»;</p> <p><i>b)</i> dopo il comma 66 è inserito il seguente:</p> <p>«66-bis. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65 per cento di quella prevista per il</p>	<p>della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata</p>	<p>province. Con l'elezione del nuovo presidente della provincia si procede al contestuale rinnovo del consiglio provinciale con le modalità previste dall'articolo 1, comma 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di</p>
--	--	--	--	---	---	--



				<p>presidente. Agli assessori provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50 per cento di quella prevista per il presidente».</p>	<p>comunicazione al consiglio»; d) al comma 66, le parole: «scelto tra i consiglieri provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»; e) al comma 84, dopo le parole: « di consigliere provinciale » sono inserite le seguenti: «, di assessore provinciale »; f) al comma 85: 1) alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni</p>	<p>concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi</p>
--	--	--	--	--	--	--



					<p>e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio»;</p> <p>2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>«f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;</p> <p>f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei»;</p>	<p>dell'articolo 1, comma 1, lettera z), garantendo i rapporti di lavoro a tempo inde terminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla</p>
--	--	--	--	--	---	---



					<p>g) il comma 88 è abrogato.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p>consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.</p> <p>4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>al comma 3, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.</p> <p>5. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che</p>
--	--	--	--	--	--	--



						esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
<p>Art. 3. <i>(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)</i></p> <p>1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a</p>	<p>Art. 3. <i>(Giunte provinciali e giunte metropolitane)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono</p>	<p>Art. 3. <i>(Indennità del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e gettoni di presenza dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani)</i></p> <p>1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune</p>	<p>Art. 3. <i>(Indennità del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani)</i></p> <p>1. L'indennità spettante al presidente della provincia non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. 2. I consiglieri provinciali e metropolitani</p>	<p>Art. 3. <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p> <p>1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della</p>	<p>Art. 3. <i>(Delega al Governo per l'autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle province e delle città</p>	



<p>condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età».</p>	<p>disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»; <i>b)</i> al comma 54, dopo la lettera <i>c)</i>, è aggiunta la seguente: «<i>c-bis)</i> la giunta provinciale»; <i>c)</i> dopo il comma 56 è inserito il seguente: «<i>56-bis.</i> Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico».</p>	<p>capoluogo della stessa provincia. 2. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.</p>	<p>hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o sindaco metropolitano.</p>	<p>legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p>metropolitane e della loro autonomia finanziaria. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: <i>a)</i> quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni; <i>b)</i> in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza</p>
---	--	--	---	--	---



					<p>pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metro politane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori.</p> <p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie.</p> <p>Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.</p> <p>4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.</p> <p>5. Se i termini per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 scadono nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					prorogato novanta giorni.	di	
<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Delega al Governo per la determinazione delle caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle province)</i></p> <p>1. Il Governo, ai fini di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 116 della Costituzione per le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la determinazione delle</p>		<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)</i></p> <p>1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei</p>					



<p>caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle province, secondo le proposte avanzate dalle regioni previo accordo con i consigli delle autonomie locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> prevedere la non proliferazione del numero delle province rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p><i>b)</i> stabilire caratteristiche minime relative all'estensione territoriale, ai caratteri orografici e alla popolazione residente delle province;</p> <p><i>c)</i> prevedere il divieto di istituire province con una popolazione residente inferiore a 80.000 persone,</p>		<p>voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto</p>				
--	--	--	--	--	--	--



<p>secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno. Ciascuno schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le</p>		<p>sindaco il candidato più anziano di età».</p>				
---	--	--	--	--	--	--



<p>Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.</p>						
<p>Art. 5. <i>(Delega al Governo per la determinazione delle competenze delle prefetture)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo sulla base dei seguenti</p>		<p>Art. 5. <i>(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.</p>				

<p>principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere;</p> <p><i>b)</i> mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;</p>						
--	--	--	--	--	--	--



<p>c) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo;</p> <p>d) previsione che, in caso di decadenza del presidente della provincia per sfiducia da parte del consiglio provinciale, le sue funzioni siano assunte da un commissario nominato dal prefetto, che ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione fino al termine del mandato;</p> <p>previsione che, in caso di decadenza del presidente della provincia per impedimento o morte, le sue funzioni siano assunte dal vicepresidente della provincia fino al termine del mandato.</p>						
---	--	--	--	--	--	--



<p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.</p>						
Art. 6.						

<p><i>(Riordino delle funzioni fondamentali delle province)</i></p> <p>1. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, le funzioni fondamentali delle province sono:</p> <p><i>a)</i> la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;</p> <p><i>b)</i> la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;</p> <p><i>c)</i> l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;</p> <p><i>d)</i> la gestione finanziaria e contabile;</p> <p><i>e)</i> il controllo interno;</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;</p> <p>g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;</p> <p>h) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;</p> <p>i) nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;</p> <p>l) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza,</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;</p> <p><i>m)</i> la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;</p> <p><i>n)</i> la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la</p>						
---	--	--	--	--	--	--



<p>programmazione regionale;</p> <p><i>o</i>) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale a esse inerente;</p> <p><i>p</i>) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;</p> <p><i>q</i>) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;</p> <p><i>r</i>) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale,</p>						
--	--	--	--	--	--	--



<p>compatibilmente con la legislazione regionale;</p> <p>s) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale;</p> <p>t) la funzione di stazione unica appaltante e l'assistenza tecnica agli enti locali.</p>						
<p>Art. 7. <i>(Delega al Governo per assicurare l'autonomia finanziaria delle province e la realizzazione dei loro obiettivi programmatici)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi</p>						

<p>fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria delle province.</p> <p>2. Fermi restando i principi e i criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni costituzionali, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p><i>a)</i> autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile degli enti coinvolti;</p> <p><i>b)</i> lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;</p> <p><i>c)</i> razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;</p> <p><i>d)</i> attribuzione di risorse autonome alle province, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità</p>						
--	--	--	--	--	--	--



<p>e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;</p> <p>e) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti <i>internet</i> dei bilanci delle regioni, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese <i>pro capite</i> secondo modelli uniformi;</p> <p>f) valorizzazione della propensione delle province alla spesa di investimento, in sinergia con i comuni, per il miglioramento della dotazione infrastrutturale e patrimoniale dei territori e il rilancio</p>						
---	--	--	--	--	--	--



<p>degli investimenti a livello di sistema Paese;</p> <p><i>g)</i> definizione di un bilancio pluriennale, da adottare in tempi congrui, al fine di assicurare il dispiegarsi di una vera e propria strategia di crescita e sviluppo nel «Documento unico di programmazione» da parte di tutte le province;</p> <p><i>h)</i> garanzia dell'osservanza del quadro normativo che regola la finanza e la contabilità degli enti, a iniziare dall'impiego dell'avanzo di amministrazione che deve tornare a rappresentare fonte primaria di finanziamento degli investimenti;</p> <p><i>i)</i> avviamento di un riordino complessivo della normativa sui</p>						
--	--	--	--	--	--	--



<p>fabbisogni <i>standard</i>, affinché gli stessi possano rappresentare uno strumento atto a fotografare ottimali allocazioni di risorse per singolo servizio erogato, all'interno di un quadro di finanziamento certo e di livelli essenziali delle prestazioni, in modo tale da farli diventare un vero strumento di efficientamento della spesa;</p> <p>l) istituzione di un fondo perequativo dello Stato quale concorso per il finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dalle province e finalizzato a superare il divario tra fabbisogni <i>standard</i> ed entrate standardizzate di applicazione generale, anche in riferimento al</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>fabbisogno di investimenti e infrastrutture;</p> <p><i>m)</i> previsione di ulteriori risorse aggiuntive destinate dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;</p> <p><i>n)</i> assicurazione alle province, nel rapporto con le regioni, riguardo alle funzioni amministrative da esse conferite, delle risorse finanziarie che consentano l'integrale copertura dei relativi oneri.</p> <p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Ciascuno schema di decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui</p>						
---	--	--	--	--	--	--



<p>all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.</p>						
<p>Art. 8. <i>(Disposizioni per la fissazione della data delle elezioni provinciali)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per il rinnovo dei consigli e dei presidenti delle</p>						



<p>province, prevedendo che le elezioni si svolgano ai sensi degli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in concomitanza con il primo turno elettorale di elezioni amministrative.</p>						
<p>Art. 9. <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, da 25 a 39, da 44 a 46 e da 51 a 100 sono abrogati.</p>						
<p>Art. 10. <i>(Clausola di salvaguardia)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a</p>						



<p>statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.</p>						
<p>Art. 11. <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. In sede di prima applicazione della presente legge, il mandato degli organi di governo delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è prorogato fino al giorno delle prime elezioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>						